

N. 00274/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00128/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso n. 128 del 2013, proposto dalla:

- Mele Costruzioni s.a.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Loredana Mele, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Roberto De Giuseppe, in Lecce alla via Pietro Marti 9/A;

*contro*

- il Comune di San Pietro in Lama, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Zanardelli 7;

*nei confronti di*

- Consorzio Stabile Costruttori, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Saponaro, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r.;

- Ditta Brocca Palmiro.

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

- del verbale di gara n. 1 del 19 [novembre](#) 2012 relativo alla prima seduta pubblica della procedura aperta, da affidarsi col criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, indetta dal Comune di San Pietro in Lama per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di 'Rigenerazione urbana del Centro antico quale luogo per manifestazioni ed eventi e rigenerazione degli assi commerciali e artigianali', limitatamente alla decisione di ammettere alla procedura i concorrenti C.S.C. Consorzio Stabile Costruttori e Ditta Brocca Palmiro, ritenendo positiva "la verifica della regolarità della documentazione presentata";

- del verbale di gara del 30 novembre 2012 relativo all'unica seduta riservata della procedura de qua fissata per l'esame dell'offerta tecnica dei concorrenti alla gara;

- del verbale n. 2 del 10 dicembre 2012 relativo alla seconda seduta pubblica della medesima procedura di gara concernente l'esame dell'offerta economica, limitatamente alla decisione di procedere all'apertura della busta C presentata dal Consorzio Stabile e dalla Ditta Brocca e all'attribuzione del relativo punteggio;

- del verbale n. 3 del 17 dicembre 2012 relativo alla terza seduta pubblica della gara di che trattasi;

- della determinazione n. 263 del 20 dicembre 2012 del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di San Pietro in Lama con la quale si prende atto di tutti i verbali di gara;

- di tutti gli altri atti ed elaborati ad essi allegati, nonché della graduatoria finale provvisoria riportante i punteggi finali attribuiti ai singoli concorrenti, limitatamente alla parte che interessa;

- della nota prot. n. 74/P del 4 gennaio 2013 con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato all'odierna ricorrente la circostanza di cui alla succitata determinazione n. 263 del 20 dicembre 2012;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

- e per la condanna dell'A.C. a disporre l'aggiudicazione dell'appalto de quo alla Mele Costruzioni s.a.s..

Visto il ricorso.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro in Lama e del Consorzio Stabile Costruttori.

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 31 gennaio 2013 il Cons. Ettore Manca e uditi Mele, Vantaggiato e Saponaro.

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

Osservato quanto segue.

Premesso che la ditta ricorrente, la quale partecipava alla gara indetta dal Comune intimato per l'affidamento dei lavori di "Rigenerazione urbana del centro antico [...]" classificandosi al secondo posto della graduatoria, impugna gli atti della procedura in specie deducendo che le ditte classificatesi al primo e al terzo posto andavano dalla procedura stessa escluse in quanto:

A) non rendevano la dichiarazione di cui all'art. 118, comma 2, d.p.r. n. 207 del 2010 (<<L'offerta va [...] accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile>>), richiesta, appunto, a pena di esclusione, dall'art. 5, punto b.14) del Disciplinare di gara (<<sono esclusi [...] i concorrenti: b.14) che non hanno presentato la dichiarazione di presa d'atto delle quantità e dei prezzi di cui all'art. 118, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010 e s.m.i.>>).

B) le relative offerte economiche non recavano l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ex artt. 86, comma 3 bis, d.lgs. n. 163 del 2006 (<<Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di

lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture>>).

Rilevato che:

- quanto al profilo sub A), l'Amministrazione e la società contro-interessata osservano che la richiamata previsione dell'art. 118, comma 2, concerne, come precisato in rubrica e al suo comma 1, le ipotesi di aggiudicazione al prezzo più basso e non invece le gare, come quella in parola, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- quanto al profilo sub B) l'Amministrazione e la società contro-interessata osservano che sul punto nulla era richiesto dagli atti della gara e dal modulo di domanda -predisposto dall'Amministrazione- che i concorrenti dovevano completare.

Ritenuto che, quanto al profilo sub A), nella fattispecie deve tenersi conto della novella introdotta dall'art. 46 bis del d.lgs. n. 163 del 2006, che ha reso tassative le cause di esclusione dalle gare di appalto, limitandole a quelle previste espressamente dalla legge e con dichiarazione ex lege di nullità di tutte le altre eventualmente inserite nella lex specialis: nel caso di specie, quindi, non essendo la previsione dell'art. 118 legislativamente pertinente (per quanto già scritto essa concerne le gare al prezzo più basso), la p.a. non poteva farne scaturire una legittima causa di esclusione.

Ritenuto che, quanto al profilo sub B), valgano i principi del favor participationis e di tutela dell'affidamento, non dovendosi procedere all'esclusione di un'impresa da una gara pubblica nel caso in cui questa abbia compilato l'offerta in conformità al facsimile all'uopo approntato dalla stazione appaltante, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire, se necessario, oggetto di richiesta di integrazione

(cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, III, 14 gennaio 2013, n. 145; III, 14 novembre 2012, n. 5758; V, 8 novembre 2012, n. 5692; a ciò deve aggiungersi, da un punto di vista sostanziale, che gli oneri per la sicurezza erano fissati dalla stazione appaltante e non erano soggetti a ribasso, e che, comunque, l'offerta dell'aggiudicataria prevedeva la percentuale di ribasso "sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza", sicchè nessuna incertezza sul punto si determinava).

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 128 del 2013 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2013, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)